

L'applicazione del D.Lgs. 81 /08 nella scuola

(Attuazione dell'articolo 1 della Legge 123/2007, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

SOMMARIO

E' composto da 306 articoli, 13 titoli, 51 allegati

Titolo I – Disposizioni Generali

Titoli dal II al XI – Disposizioni Speciali

Titolo XII – Disposizioni in materia penale e procedura penale

Titolo XIII – Norme transitorie e finali

Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Sistema Istituzionale

Capo III – Gestione della Prevenzione nei luoghi di lavoro

Capo IV – Disposizioni penali

Sezioni

I – Misure di Tutela e Obblighi

II – Valutazione dei rischi

III – Servizio di Prevenzione e Protezione

IV – Formazione Informazione e Addestramento

V – Sorveglianza Sanitaria

VI – Gestione delle Emergenze

VII – Consultazione e partecipazione dei RLS

VIII – Documentazione tecnico-amm

TITOLI

Titolo II e allegato IV	Luoghi di lavoro
Titolo III e allegati V-IX	Attrezzature di lavoro e DPI
Titolo IV e allegati X-XXIII	Cantieri temporanei e mobili
Titolo V e allegati XXIV-XXXII	Segnaletica di sicurezza e salute sul lavoro
Titolo VI e allegato XXXIII	Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII e allegato XXXIV	Videoterminali
Titolo VIII e allegati XXXV-XXXVII	Agenti fisici
Titolo IX e allegati XXXVIII-XLIII	Sostanze pericolose
Titolo X e allegati XLIV-XLVIII	Agenti biologici
Titolo XI e allegati XLIX-LI	Atmosfere esplosive
Titolo XII	Disposizioni penali e di procedura

Art. 3: **Campo di applicazione**

a tutti i Settori, pubblici e privati

a tutti i tipi di Contratto

a tutti i tipi di Lavoratore :

- Lavoratore subordinato con o senza retribuzione
- Beneficiario di tirocini formativi e di orientamento professionale o di alternanza studio-lavoro
- Studente di ogni ordine e grado o il partecipante a corsi di formazione ove si faccia uso di laboratori, agenti chimici, fisici o biologici e attrezzature in genere compreso i VDT, limitatamente al periodo di utilizzo (art. 2, comma a).....

OBBLIGHI del DIRIGENTE SCOLASTICO/DL (Art. 18)

Individuare e valutare i rischi per la salute e sicurezza

Eliminare e/o ridurre i rischi alla fonte

Adottare le misure di tutela della salute e sicurezza, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali

Sostituire i prodotti più pericolosi e ridurre il n° degli esposti

Fornire la segnaletica di sicurezza e i segnali di sicurezza e avvertimento

Designare il Responsabile del SPP, il MC (ove previsto), agli addetti alle emergenze e al pronto soccorso

Far effettuare la sorveglianza sanitaria se sussistono i rischi specifici e allontanare i lavoratori dall'esposizione a rischio per motivi sanitari

Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti

Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti

Programmare le misure per il miglioramento continuo

Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)

Organizzare la riunione periodica del SPP almeno una volta l'anno

Individuare e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza (DVR)

Organizzare la prevenzione (nomina del RSPP, del MC, degli addetti alle emergenze, ecc.)

Fornire i DPI

Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni scolastiche

Richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico

Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi presenti

OBBLIGHI del DIRIGENTE SCOLASTICO/DL (Art. 18)

Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e consegnare copia del DVR, su richiesta del RLS, e fornirgli i dati sugli infortuni scolastici

Informare i lavoratori sulle misure da adottare in caso di grave pericolo o di emergenze e dare disposizioni per l'abbandono del posto di lavoro

Prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)

Organizzare la riunione periodica almeno una volta l'anno

Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione al grado di evoluzione della tecnica

Vigilare affinché i lavoratori non siano adibiti alla mansione a rischio senza il prescritto giudizio di idoneità

IL PREPOSTO CHI E'

Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art. 4 DPR 547/55, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori

IL PREPOSTO COSA DEVE FARE

Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori (e degli studenti equiparati) dei loro obblighi, nonché delle disposizioni scolastiche in materia di sicurezza e uso di DPI e in caso di persistenza delle inosservanze informare il DS

Verificare affinché solo i lavoratori (e gli studenti equiparati) che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischi gravi e specifici (o svolgano attività che li espongono a rischi gravi e specifici)

Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori (e gli studenti equiparati), in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio grave e immediato (e gli studenti equiparati) circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

Frequentare appositi corsi di formazione

IL LAVORATORE(E LO STUDENTE EQUIPARATO)

COSA DEVONO FARE

Prendersi cura della propria sicurezza e salute

Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da DS, dirigente e preposto

Utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, e dispositivi di sicurezza e protezione

Segnalare immediatamente a DS, dirigente o preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, etc.

Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DS

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 31)

Che cos'è

Insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla scuola, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (e per gli studenti equiparati)

CHE COSA DEVE FARE

- Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza e individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti
- Individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure
- Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività della scuola
- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (e degli studenti equiparati)

ADDETTI EMERGENZA (art. 43)

Lavoratori consenzienti (anche se non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo)

Individuazione dei coordinatori squadra antincendio e addetti **Primo Soccorso**

Requisiti addetti: attestati corsi formazione ex D.M. 10/3/98 per antincendio e ex

D.M. 388/03 per **Primo Soccorso**

R.appresentante L.avoratori S.icurezza

Compiti:

- Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
- Formula osservazioni in occasione delle visite ispettive degli organi di vigilanza
- Partecipa alla riunione periodica
- Fa proposte per le misure di prevenzione
- Avverte il RSPP dei rischi individuati
- Può fare ricorso alla autorità quando ritiene che le misure adottate non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza

Responsabilità:

- Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l'ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro
 - Ha responsabilità morali nei confronti dei colleghi che l'hanno eletto
 - Ha l'obbligo del rispetto della privacy in relazione ai dati di cui viene in Possesso
 - Non può subire pregiudizio
 - Si applicano le stesse tutele previste per il rappresentante sindacale
 -
- il DS ha l'obbligo di comunicare all'INAIL provinciale la nuova nomina del RLS (art. 18 c. 1 lett. aa).

Non fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione

MEDICO COMPETENTE

Requisiti

Iscrizione nell'elenco nazionale istituito presso Ministero della Salute

Modalità

Può avvalersi, per accertamenti diagnostici, di specialisti scelti in accordo con il DS, con oneri a carico della scuola

Il DS assicura al MC le condizioni necessarie per svolgere il suo compito

COSA FA

Collabora con il DS e con il RSPP a:

Valutazione rischi

Programmazione della sorveglianza sanitaria

Organizzazione del servizio di Primo Soccorso

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (protocolli sanitari)

Istituisce, aggiorna e custodisce le "cartelle sanitarie e di rischio"

Cosa deve fare il Medico Competente

(obblighi art. 25)

Comunica per iscritto al DS, al RSPP e al RLS durante le riunioni i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni per la tutela della salute

Visita gli ambienti della scuola almeno una volta all'anno

ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO

Chi sono

Personale dipendente nominato dal DS che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno opportunamente formato ai sensi del D.M. 388/03

Quanti sono

Sulla base della valutazione dei rischi e dell'organizzazione delle attività scolastiche

Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro

Hanno responsabilità penali solo nel caso di "omissione di soccorso" (C.P. art. 593)

Compiti

Soccorrere chiunque si trovi a scuola

Decidere quando chiamare il 118 e come gestire il soccorso

Partecipare alla redazione del Piano di Primo Soccorso scolastico

Collaborare alle prove di evacuazione

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO

Chi sono

Personale dipendente nominato dal DS, che sceglie in base alle capacità e propensioni di ciascuno.

Opportunamente formato ai sensi del D.M. 10/3/98

Quanti sono

In numero sufficiente a coprire le esigenze della scuola, in base alla valutazione dei rischi e all'organizzazione delle attività scolastiche.

Responsabilità

Non hanno nessun obbligo nella gestione della sicurezza e delle emergenze ai sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro. Hanno responsabilità penali solo nel caso di "omissione di soccorso" (C.P.art. 593)

Compiti

Sorveglianza: controllo visivo (anche quotidiano)

Porte e vie (libere)

Segnaletica (visibile e integra)

Luci di emergenza (funzionanti)

Mezzi di estinzione (accessibili)

Funzionalità degli impianti tecnologici

Efficienza dei presidi antincendio

Partecipazione alla manutenzione, segnalando i malfunzionamenti

Collaborazione con i Vigili del Fuoco

Non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è un processo continuo, che deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'istituto, (art. 28 c. 1).

Richiede la collaborazione del **Servizio Prevenzione Protezione** e dell'eventuale **Medico Competente**, e la realizzazione delle attività connesse alla valutazione deve avvenire previa consultazione del RLS (art. 29, art. 50 c. 1). Il DS può fare ricorso a consulenti esterni per rischi che richiedano competenze tecniche specifiche.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ai rischi individuati devono seguire azioni correttive di tipo tecnico, procedurale e organizzativo, informativo e formativo, come indicato dall'art. 15. Per le soluzioni strutturali e di manutenzione, il DS dovrà inoltrare richiesta formale di adempimento all'**Ente Proprietario** dell'edificio scolastico (art. 18 c. 3).

STESURA E AGGIORNAMENTO Documento Valutazione Rischi

Il Documento Valutazione Rischi dovrà indicare (art. 28 c. 2):

- i criteri di valutazione adottati
- le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali attuate
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza
- le mansioni che espongono a rischi particolari
- i nominativi di RSPP, RLS e MC che ha partecipato alla valutazione

La sottoscrizione del DVR, insieme al DS, da parte di tutti i soggetti coinvolti (RSPP, MC, RLS) assolve all'obbligo di certificare la data del DVR. E' possibile utilizzare anche un supporto informatico per l'archiviazione di DVR

I RISCHI DA VALUTARE

- I rischi presenti negli ambienti secondo i requisiti minimi dei luoghi di lavoro previsti dal titolo II
- I rischi delle attrezzature di lavoro, verificando la rispondenza con i requisiti di sicurezza indicati al titolo III
- I rischi specifici connessi con le mansioni presenti nell'organizzazione
- I rischi "normati" che richiedono una sezione di valutazione approfondita, ad esempio:

Movimentazioni manuale di carichi

VDT

Rumore

Sostanze e prodotti chimici

Amianto (se presente)

Agenti biologici (se presenti)

I “nuovi” rischi :

Stress lavoro-correlato

Le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo il D.Lgs. 151/2001

Differenze di genere

Differenze di età

Differenze di provenienza da altri Paesi

STESURA E AGGIORNAMENTO DEL DVR

Il Documento Valutazione Rischi deve essere custodito presso l'istituto al quale si riferisce (nel caso di più sedi/plessi presso la sede centrale) (art. 29 c. 4).

Su precisa richiesta, il RLS ha diritto di ricevere copia del DVR (art. 50 c. 4, art. 18 c. 1 lett. o).

STESURA DEL DUVRI IN CASO DI CONTRATTI D'APPALTO ART. 26

Il committente (DS o Ente proprietario dell'edificio):

- verifica l'idoneità tecnico professionale (impresa appaltatrice o lavoratore autonomo)
- Acquisisce il certificato di iscrizione alla CCIAA
- Acquisisce l'autocertificazione del possesso dei requisiti

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

L'informazione verte sui rischi generali e specifici dell'istituto, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sull'organigramma della sicurezza e sulle misure per gestire l'emergenza, (art. 36 c. 1 e 2).

La formazione verte sugli aspetti indicati dall'art. 37 c. 1, 3 (concetti generali e rischi delle mansioni); deve essere assicurata, così come l'addestramento, all'inizio del rapporto lavorativo e in occasione di cambio di mansione o di introduzione di nuovi fattori di rischio (art. 37 c. 4); va ripetuta periodicamente (art. 37 c. 6).

Le attività formative devono avvenire in orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37 c. 12)

FORMAZIONE (indicazioni di massima sui contenuti)

Ambito trasversale (per tutto il personale e per gli studenti equiparati, art. 37 c. 1 lett. a)

Concetti di rischio, danno prevenzione, protezione

Organizzazione della prevenzione scolastica

Diritti e doveri dei vari soggetti scolastici

Organi di vigilanza, controllo, assistenza

AMBITI SPECIFICI (art. 37 c. 1 lett. b)

Personale Docente

Rischi da uso scorretto della voce

Rischi da stress lavoro-correlato

Rischio elettrico, biologico, da posture incongrue

Personale Amministrativo

Rischi da lavoro sedentario e da uso dei VDT

Rischi da stress lavoro-correlato

Personale Ausiliario

Rischi nelle attività di pulizia (chimico, biologico, elettrico, lavoro in quota)

Rischio da movimentazione manuale dei carichi

Personale Tecnico

Rischi tipici dei laboratori di pertinenza

Studenti (quando equiparati)

Rischi propri dei laboratori e delle attività che vi si svolgono

ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

Formulazione del Piano d'Emergenza, (Piano della lotta antincendio, il Piano di evacuazione (D.M. 26/8/92 e 10/3/98) e il Piano di primo soccorso (art. 45)

SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi in cui la valutazione dei rischi abbia evidenziato rischi di malattia professionale per i quali la normativa e le direttive europee prevedano il controllo medico degli esposti (es. uso di VDT per oltre 20 ore/settimana) (art. 41 c. 1).

RIUNIONE PERIODICA

Deve essere indetta a cadenza almeno annuale e a seguito di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (art. 35 c. 1, 4).

Partecipano il DS o un suo rappresentante, il RSPP, l'eventuale MC, il RLS

Deve essere verbalizzata (art. 35 c. 5) e vertere almeno su DVR, andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria, DPI, programmi di informazione e formazione (art. 35 c. 2).

**PROMOZIONE DELLA DIDATTICA
DELLA SICUREZZA RIVOLTA AGLI ALLIEVI**

Nella scuola di ogni ordine e grado è fortemente auspicabile la realizzazione di percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie sulle tematiche della salute e sicurezza (art. 11 c. 1 e 4).

**PER APPROFONDIMENTI SULL'ARGOMENTO SI CONSIGLIA LA
CONSULTAZIONE DEL D.Lgs 81-2008 aggiornata ad Aprile 2019-11-30**

Utilizzare il link sottostante

<https://www.testo-unico-sicurezza.com/testo-unico-sicurezza-decreto-dlgs-81-2008-aggiornato-d-lgs-812008-aggiornato-ad-aprile-2019.html>